



ESTINTORI

La norma di riferimento per la manutenzione degli estintori portatili e carrellati è la UNI 9994 rev. 11/03. Tale norma indica le periodicità degli interventi e le modalità d'esecuzione.

Le principali operazioni sono:

SORVEGLIANZA (5.1) Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare principalmente che l'estintore sia presente, non presenti segni di manomissione ed altre operazioni che sono generalmente eseguite dal proprietario dell'apparecchio.

CONTROLLO (5.2) Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza diversa in funzione della sostanza estinguente, l'efficienza dell'estintore. La frequenza della revisione che prevede l'obbligo di sostituire l'agente estinguente è di: 18 mesi per estinguenti a base d'acqua o schiuma, 36 mesi per le polveri, 60 mesi per l'anidride carbonica, 72 mesi per gli idrocarburi alogenati. Tale operazione deve essere svolta da personale esperto.

REVISIONE (5.3) Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza diversa in funzione della sostanza estinguente, l'efficacia dell'estintore. La frequenza della revisione che prevede l'obbligo di sostituire l'agente estinguente è di: 18 mesi per estinguenti a base d'acqua o schiuma, 36 mesi per le polveri, 60 mesi per l'anidride carbonica, 72 mesi per gli idrocarburi alogenati. Tale operazione deve essere svolta da personale esperto.

COLLAUDO (5.4) Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza di cui sotto, la stabilità dell'involucro tramite prova idraulica. La periodicità per gli estintori a biossido di carbonio deve rispettare la legislazione vigente in materia di gas compressi e liquefatti, attualmente 10 anni. Per gli estintori non soggetti a verifiche periodiche di cui sopra i collaudi devono essere ogni 6 anni, per involucri non conformi alla Direttiva 97/23/CE, 12 anni per quelli conformi.



IDRANTI E NASPI

La norma di riferimento per la manutenzione degli idranti è la UNI 671/3 che indica la periodicità degli interventi e le modalità d'esecuzione.

Le operazioni sono:

SORVEGLIANZA (4) Consiste in una verifica periodica atta a verificare principalmente che gli idranti/naspi siano presenti, non presentino segni di manomissione e che siano facilmente accessibili. Occorre inoltre verificare la presenza di tutti i componenti dei naspi e degli idranti e che le cassette di corredo degli idranti siano complete di tutti gli accessori.

CONTROLLO (6) Consiste in una verifica semestrale atta a verificare che le istruzioni d'uso siano chiare e leggibili, la localizzazione sia chiaramente segnalata, i ganci per il fissaggio siano adatti allo scopo, fissi e saldi, non vi siano segni di danneggiamento nella cassetta e che i portelli della stessa si aprano agevolmente.

MANUTENZIONE (6.1) Consiste in un intervento annuale durante il quale, oltre alle operazioni previste per il controllo, si verifica l'integrità della manichetta in tutta la sua lunghezza tramite prova a pressione di rete.

MANUTENZIONE DI TUTTE LE MANICHETTE FLESSIBILI (6.2) Consiste nel collaudo quinquennale di tutte le manichette alla massima pressione d'esercizio (12 bar).

Altre verifiche sono previste per impianti provvisti di pompe di pressurizzazione, compressori e riserve idriche.



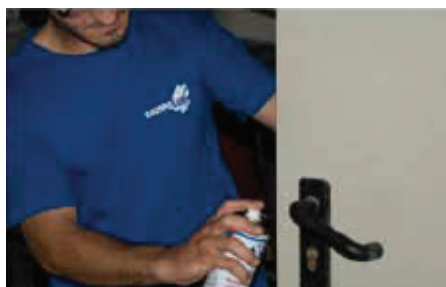


PORTE TAGLIAFUOCO E MANIGLIONI ANTIPANICO

Per la periodicità della manutenzione si fa riferimento al **D.M. 21/06/2004** e **D.M. 03/11/2004**. Per le operazioni da eseguire in fase di manutenzione, queste sono indicate dai costruttori.

Generalmente sono:

- Controllo e lubrificazione delle cerniere, cuscinetti, bracci articolati, serrature ecc.
- Controllo, regolazione e registrazioni molle di chiusura e chiudiporta aerei.
- Controllo stato guarnizioni di tenuta fumo, sostituzione di eventuali guarnizioni usurate.
- Controllo e regolazione scrocco, serrature, maniglia esterna, maniglione antipanico.
- Controllo e regolazione selettore di chiusura, flush-bolt anta secondaria.
- Controllo funzionalità elettromagnetici.



EVACUATORI DI FUMO E CALORE

La norma di riferimento per la manutenzione degli E.F.C. è la **UNI 9494** oltre alle indicazioni dei Produttori. I Produttori hanno l'obbligo di fornire al momento della consegna degli E.F.C. il manuale d'installazione, uso e manutenzione (D.M. 10 dicembre 01).

Le fasi di manutenzione degli E.F.C. si possono così sintetizzare:

Controllo semestrale Le operazioni da effettuare sono:

- Verifica del perfetto funzionamento meccanico tramite apertura annuale.
- Pesatura delle bomboline CO2 per verificare che non vi siano perdite di energia maggiore del 10%.

Controllo annuale Le operazioni da effettuare sono:

- Quelle previste semestralmente.
- Apertura automatica dal 10% al 20% degli E.F.C. installati.

Tutte le parti logorate e/o danneggiate vanno sostituite.



MANUTENZIONE IMPIANTI SPRINKLER

La norma di riferimento per la manutenzione degli impianti sprinkler è la **UNI 9489** nonché le indicazioni del costruttore.

La norma **UNI 9489** prevede due visite annuali con scadenza semestrale (ordinaria) durante le quali saranno eseguite le operazioni di:

- Verifica generale dell'impianto; ispezione sprinkler, rilevazione delle pressioni alla stazione di controllo, funzionamento delle valvole di controllo e allarme, prove dei segnali d'allarme ecc.
- Ispezione vasche riserva idrica, serbatoi, misuratori di livello ecc.
- Controllo funzionamento gruppo pompe, compressori ecc.
- Prova di tenuta delle valvole di non ritorno.
- Controllo della corretta apertura di tutte le valvole.



IMPIANTI DI RILEVAZIONE

La manutenzione degli impianti di rilevazione fumo e gas deve essere fatta secondo la norma **UNI 11224**.

La manutenzione dei sistemi di rilevazione incendio comprende:

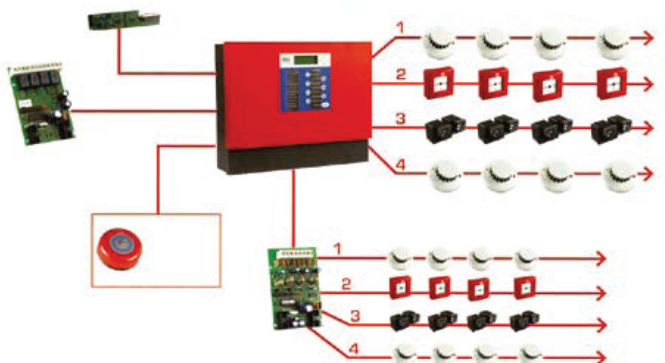
Controllo iniziale Inizio della manutenzione con presa in carico di un sistema o un impianto di rilevazione.

Sorveglianza Almeno ogni 30 giorni secondo un piano a cura del responsabile del sistema.

Controllo periodico Almeno ogni 6 mesi, a cura di un'azienda specializzata secondo il piano di manutenzione programmato dal responsabile del sistema.

Manutenzione straordinaria Secondo l'esigenza, per riparazioni di particolare importanza.

Revisione del sistema Almeno ogni 10 anni, secondo indicazioni normative e legislative in funzione delle apparecchiature impiegate o delle istruzioni dei costruttori delle apparecchiature.



SALE DI POMPAGGIO E VASCHE DI ACCUMULO

Le norme di riferimento per la manutenzione sono la **UNI 12845** e la **UNI 9490**. Tali impianti sono presenti sia nel caso di reti idranti che in presenza di impianti di spegnimento a acqua e/o a schiuma.

Ogni semestre saranno eseguite le operazioni di:

- Esame generale dell'intero impianto allo scopo di verificare lo stato apparente di tutti i componenti.
- Rilevamento delle pressioni in uscita dalla stazione di pompaggio.
- Prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno.
- Controllo della posizione di apertura delle valvole.
- Verifica dello stato delle vasche di accumulo.
- Verifica di rinalzo delle vasche.
- Prova di avviamento automatico dell'impianto e funzionamento delle motopompe per almeno 30 minuti.
- Prova di avviamento manuale delle pompe.
- Prova di funzionamento della pompa jockey.

I controlli settimanali, mensili o trimestrali saranno compito dell'utente se non espressamente richiesti.





IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A GAS

La norma di riferimento per la manutenzione degli impianti a gas è l'UNI 10887 parte I ed è strutturata in tre fasi distinte, con differenti periodicità di intervento.

SORVEGLIANZA Consiste in una misura di prevenzione atta a controllare l'impianto ogni 7 giorni, tramite l'effettuazione da parte dell'utente, dei seguenti accertamenti:

- Verifica dei valori di pressione indicati dai manometri, posti sulle valvole delle bombole; per gli impianti dotati di sistema di pesatura, verifica dell'assenza di segnalazioni di bombola scarica.
- Verifica che il dispositivo di sicurezza presente sul comando di attivazione manuale sia inserito.
- Verifica di assenza di segnalazioni di guasto o anomalia sulla centrale di rilevazione.

CONTROLLO Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, semestralmente, il corretto funzionamento.

Le principali operazioni sono:

- Verificare che le dimensioni del locale protetto non siano variate.
- Verificare il corretto funzionamento di porte e serrande e dei relativi dispositivi di chiusura.
- Verificare che le finestre non siano aperte o che le stesse siano dotate di sistemi automatici di chiusura.
- Verificare visivamente lo stato delle tubazioni e dei raccordi.
- Verificare visivamente il fissaggio e la stabilità delle tubazioni, dei raccordi e degli ugelli.
- Verificare il corretto staffaggio delle bombole alla rastrelliera e del collettore di mandata.
- Controllo della data di collaudo delle bombole.
- Verifica dei valori di pressione indicati dai manometri e per gli impianti dotati di sistema di pesatura, verifica dell'assenza di segnalazioni di bombola scarica.
- Prova "in bianco" impianto di spegnimento automatico per verificare il buono stato di funzionamento degli automatismi del sistema senza provocare la scarica dell'estinguente.
- Prova in bianco impianto di spegnimento manuale.
- Verificare lo stato di usura degli azionamenti meccanici e lubrificare se necessario.

REVISIONE Consiste in una misura di prevenzione con frequenza decennale, atta a rendere perfettamente efficiente l'impianto di spegnimento e di rilevazione incendi, attraverso una serie di accertamenti ed interventi volti a determinare anche lo stato dei componenti che nella fase di controllo sono solo ispezionati senza lo smontaggio.

- Esecuzione di tutte le verifiche previste nella fase di sorveglianza e controllo.
- Verificare la pulizia interna delle tubazioni mediante soffiatura con gas compresso.
- Smontaggio delle bombole, delle valvole di non ritorno e delle manichette di collegamento al collettore.
- Ricollauda delle bombole con pressatura idraulica.
- Pressatura idraulica delle manichette e delle valvole di non ritorno a 1,5 volte la pressione d'esercizio.
- Ricarica con rimessa a titolo, ove applicabile, o sostituzione del gas estinguente secondo quanto riportato sul manuale di istruzioni del produttore.
- Sostituzione degli attuatori pirotecnici secondo quanto riportato sul manuale di istruzioni del produttore.
- Sostituzione della guarnizione di tenuta (ove applicabile).
- Controllare la funzionalità e la leggibilità degli indicatori di pressione e la loro precisione con strumento tarato con manometro campione avente le caratteristiche in accordo alla **UNI 8633**.





I NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, si è reso obbligatorio per il datore di lavoro (o per chi ne fa le veci) lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 37).

Il mancato rispetto delle disposizioni del D.Lgs prevede sanzioni amministrative e penali.

Marcantognini Antincendi, operante nel settore antincendio e della sicurezza nei luoghi di lavoro, offre ai propri clienti l'opportunità di adeguarsi alla normativa prevista dal D.Lgs attraverso l'erogazione di specifici corsi con docenti specializzati, rilasciando l'attestato di frequenza.

Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato.

Corsi per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso (durata 4 ore)

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

Corsi per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore)

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

Corsi per addetti antincendio in attività a rischio di incendio alto (durata 16 ore)

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo di incendio basso o medio.





PRIMO SOCCORSO

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

Tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, le aziende ovvero le unità produttive vanno classificate in tre gruppi.

GRUPPO A:

I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.

II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.

Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

GRUPPO B:

aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel *gruppo A*.

GRUPPO C:

aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel *gruppo A*.

Corsi per addetti primo soccorso categoria aziendale B C (durata 12 ore)

Corsi per addetti primo soccorso categoria aziendale A (durata 16 ore)





CORSI VARI

Corso di addestramento per l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (dpi) (durata 1 ora)

Corsi di guida muletti con patentino e attestato (durata 8 ore)

RSPP per datori di lavoro (durata 16 ore)

La figura obbligatoria del “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” può restare in capo al datore di lavoro nelle aziende artigiane e industriali che occupano fino a 30 addetti; nelle aziende agricole o zootecniche fino a 10 addetti. Entro questi tetti massimi il datore di lavoro deve frequentare

RSPP modulo A base (durata 28 ore)

Il **modulo A** relativo al corso generale di base con durata di 28 ore, più un'ora di esame finale, è rivolto a coloro che svolgono la funzione di RSPP internamente all'azienda o esternamente, è valido per qualsiasi macrosettore e costituisce credito formativo permanente.

RSPP modulo B di specializzazione

Il **modulo B** di specializzazione - è rivolto a coloro che svolgono la funzione di RSPP internamente all'azienda o esternamente - tratta la natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, correlati alle specifiche attività lavorative, e ha una durata variabile da 12 a 68 ore, a seconda del macrosettore di riferimento, più tre ore di esame finale. Ha validità quinquennale.

RSPP modulo C di specializzazione

Il **modulo C** di specializzazione - è rivolto a coloro che svolgono la funzione di RSPP internamente all'azienda o esternamente - ha la durata variabile di 24 ore, più due ore di esame finale. Si tratta di un corso di specializzazione inerente a prevenzione e protezione dei rischi anche di natura ergonomica e psicosociale. La frequenza vale per qualsiasi macrosettore e costituisce credito formativo permanente.

RSL (durata 32 ore)

È la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Il Testo Unico prevede che in tutte le aziende o unità produttive sia eletto o designato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con il diritto di ricevere dal datore di lavoro la formazione necessaria (art. 47) ed interagire con questi, rappresentando i lavoratori nella consultazione e partecipazione alla gestione della sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

